

RG n.

4/2028 C.P.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott. Luigi CIRILLO

PRESIDENTE

dott.ssa Francesca SIRIANNI

GIUDICE

dott.ssa Francesca CALAGNA

GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 14 aprile 2021, pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese oltre che trasmesso al PM in sede in pari data, con cui la società **S.S. SAMBENEDETTESE s.r.l.** (di seguito anche "S.S. SAMBENEDETTESE" o solo "SAMBENEDETTESE"), con sede in San Benedetto del Tronto, viale dello Sport n. 62, ha proposto domanda di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, L.F. riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

Rilevato che parte ricorrente non ha presentato altra domanda di preconcordato nei due anni precedenti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

Considerato che pende nei confronti della ricorrente procedimento per la declaratoria di fallimento (R.G. 34/2021 al quale sono stati riuniti R.G. nn. 35/2021 e 37/2021), attualmente in riserva, e che detta circostanza non osta alla procedibilità del ricorso atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 9935/2015), in situazioni consimili, ferma restando la possibilità di compiere la necessaria istruttoria nel procedimento prefallimentare, la declaratoria di fallimento è possibile soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. Fall, salvo quanto si dirà oltre in ordine alle valutazioni attinenti l'abuso del diritto, e le due procedure (quella



prefallimentare e quella di concordato) risultano coordinabili attraverso la loro riunione, come da separato decreto;

Tanto debitamente premesso,

OSSERVA

Per quanto rileva ai fini dell'esame della domanda della Sambenedettese, all'udienza del 15 aprile 2021 fissata per l'esame delle istanze di fallimento proposte nei confronti della stessa, le parti ricorrenti per la declaratoria di fallimento hanno dedotto l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva per abuso del diritto. In particolare, hanno argomentato la finalità meramente dilatoria di tale domanda deducibile da una serie di elementi, quali: *i)* il deposito della domanda di preconcordato il giorno prima dell'udienza prefallimentare senza che sia stato fornito, a corredo, alcun elemento circa la serietà dell'intento manifestato; *ii)* il ritardo della presentazione della domanda rispetto al manifestarsi della crisi; *iii)* le peculiarità della società proponente quale società di calcio, peculiarità che rendono inattuabile un concordato che dovrebbe essere necessariamente in continuità e i cui tempi tecnici sarebbero, in ogni caso, incompatibili con le esigenze connesse alla prosecuzione dell'attività agonistica e all'iscrizione al campionato successivo, in assenza della quale si perderebbe anche l'affiliazione alla FIGC; *iv)* l'evidente pregiudizio derivante dalla presentazione della domanda di concordato in bianco ai danni dei creditori, atteso che la Sambenedettese non ha fornito alcun elemento (né disporrebbe di liquidità sufficiente) per dimostrare la sua capacità di mantenere il titolo sportivo, unico *asset* di valore; *v)* lo stato di insolvenza della proponente, peraltro dalla stessa disvelato nella domanda in esame e, in ogni caso, provato dall'ammontare dei debiti nei confronti dei calciatori, dai numerosi fornitori non pagati (tra cui i creditori richiedenti il fallimento), dal sostegno economico proveniente dai tifosi in assenza del quale non sarebbe stato possibile far fronte neppure alle spese di vitto, alloggio e trasferta della squadra, l'entità del debito nei confronti dell'erario.

L'avv. Acconcia per la proponente, comparso all'udienza, ha insistito per l'ammissibilità della domanda di preconcordato deducendo che non sussistono elementi sufficienti per ravvisarne l'abusività.

È altresì comparso, in qualità di *advisor* della proponente, l'avv. De Luca il quale, per quanto qui rileva, ha sottolineato la probabile maggiore convenienza di un concordato preventivo per tutto il ceto creditorio rispetto all'alternativa del fallimento.

Ebbene, com'è noto, l'art. 161, co. 6, L. Fall. riconosce al debitore la possibilità di proporre domanda di concordato c.d. in bianco, vale a dire con riserva di depositare entro un termine da assegnarsi da parte del Tribunale, compreso tra sessanta e centoventi giorni salvo proroghe, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L. Fall. Entro lo stesso termine, il debitore ha facoltà di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L. Fall. Lo stesso articolo, inoltre, contempla espressamente l'ipotesi della contemporanea pendenza della



procedura prefallimentare e della domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, nel qual caso il termine concedibile dal Tribunale è limitato a sessanta giorni e la giurisprudenza di legittimità, definendo il rapporto tra le due procedure come di “continenza per specularità”, ne regola il coordinamento prevedendone – sul piano processuale – la riunione, come sopra ricordato.

Tanto considerato in termini generali, ai fini della ammissibilità della domanda ex art. 161, co. 6, L. Fall., il Tribunale è chiamato a valutare la completezza della documentazione depositata non avendo alcuna discrezionalità né in ordine al termine concedibile, s’intende oltre l’intervallo individuato dalla legge, né in ordine all’adesione alla domanda - purché completa, non potendo neppure imporre una qualche anticipazione delle intenzioni del debitore (cfr. Cass. SS.UU. 9933/2015; Cass. 25602/2018, anticipazione che può e deve essere invece pretesa, nella pendenza del termine, ai fini di eventuali autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione). Il diritto del debitore trova, tuttavia, un limite nell’abuso del processo. Ed infatti, non può essere consentito al debitore di coltivare l’ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria di ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell’art. 69 bis L.F.

Più precisamente, l’abuso del processo è una figura generale del nostro ordinamento che opera quale limite all’agire dei privati e come limite all’esercizio delle facoltà loro riconosciute (cfr. Cass. 27936/2020) e ricorre tutte le volte in cui, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, *“con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass. s.u. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22502; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1271)”* (cfr. Cass. SS.UU. 9935/2015)

Venendo, quindi, agli elementi da cui potere desumere l’abuso del processo, *sub specie* di abuso dello strumento concordatario, la stessa Corte di Cassazione ha in diverse occasioni cercato di fare chiarezza in merito agli indici rivelatori dello stesso ribadendo come *“il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dalla L.Fall., art. 161, comma 6, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il tribunale non rilevi aliunde, fin da quel frangente, che l’iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario”* e che *“la mera presentazione di una richiesta di fissazione di un termine L.Fall., ex art. 161, commi 6 e 10, costituisce un fatto neutro inidoneo, di per sé, a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali”*. (Cfr. Cass. 25445/2020). Così, con intento chiarificatore e a titolo esemplificativo (cfr. Cass. 7117/2020), l’abuso è stato ravvisato: nel caso in cui il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la



deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass. 30539/2018); oppure nell'ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempito, di un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass. 25210/2018); ove la proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. 5677/2017); quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta L. Fall., ex art. 161, comma 6, con modifiche di carattere meramente formale e marginale (Cass. 3836/2017). Neppure, peraltro, la previsione di cui all'art. 161, co. 9, L. Fall. e gli obblighi informativi che gravano in capo al proponente nella pendenza del termine di cui all'art. 161, co. 6, L. Fall., volti a neutralizzare l'abuso, escludono la possibilità che lo stesso possa ravvisarsi da subito così da condurre a una declaratoria di inammissibilità.

D'altra parte, già gli esempi richiamati sono significativi della necessaria gravità e manifesta abusività degli elementi raccolti e/o dei comportamenti del proponente in aperto contrasto con i principi di buona fede e correttezza affinché il Tribunale possa dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 161, co. 6, L. Fall.

Al contrario, taluni elementi, certamente idonei a destare un sospetto circa le finalità potenzialmente illecite perseguite con la domanda di concordato con riserva, sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione non sufficienti per ravvisare l'abuso del processo. Ciò vale per la presentazione di una domanda di concordato a ridosso dell'udienza prefallimentare così come per la consapevolezza del dissesto o la sua consistenza, elementi questi che, da soli, non sono stati ritenuti sufficienti per dichiarare l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. 7117/2020).

A ciò si aggiunga che neppure può rilevare per i fini di cui in discorso il pregiudizio ai danni dei creditori in sé, come probabile effetto della dilazione in relazione all'entità dell'esposizione debitoria, atteso che, nell'attuale concezione del concordato preventivo, come istituto con un accentuato carattere negoziale e i cui connotati pubblicistici risultano ridotti, non può che essere sottratta al Tribunale anche la possibilità di provvedere ad un bilanciamento degli interessi economici coinvolti dalla scelta tra concordato preventivo e fallimento, così SS.UU. 9935/2015 con riferimento al coordinamento tra le procedure sul piano processuale ma con un principio di portata generale che si riflette, si ritiene, anche sulla valutazione della sussistenza di un abuso del processo, non potendosi lo stesso desumere dalla maggiore convenienza economica del fallimento rispetto al concordato se questa è desumibile dalla consistenza dell'insolvenza in assenza di altri elementi, correndosi altrimenti il rischio di porsi in contrasto con le finalità della norma che implica, per natura, il differimento della dichiarazione di fallimento perché il debitore possa valutare la soluzione più idonea per sanare la crisi. A diversa conclusione potrebbe evidentemente giungersi qualora emergessero elementi ulteriori che, senza esaurirsi sul piano della convenienza economica del fallimento rispetto alla soluzione concordataria in



relazione a natura e consistenza del dissesto, denunciassero la palese inidoneità del proponente ad addivenire ad una soluzione concordata della crisi di impresa in senso ampio e, quindi, la manifesta strumentalità della richiesta del termine di cui all'art. 161, co. 6, L. Fall. In tale ultimo caso sarebbe certamente rimessa al Tribunale una valutazione non più solo economica ma autenticamente giuridica che troverebbe nella figura dell'abuso del processo il proprio primo riferimento.

Cionondimeno, poiché le finalità abusive possono verificarsi lungo l'intero *iter* della procedura, tutto il corso concordatario deve confrontarsi, sin dal suo avvio, con la necessità di evitare che lo strumento concorsuale sia utilizzato in termini abusivi. (cfr. Cass. 7117/2020). Pertanto, specie qualora già dall'inizio ricorrano circostanze sospette, seppure inidonee in prima battuta a fondare una dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato in bianco, si impone l'esigenza di un controllo molto rigoroso da parte degli organi già costituiti nella fase pre-concordataria cui fa da corredo il potere del Tribunale di adottare ogni opportuno provvedimento qualora l'attività compiuta dal debitore risulti "manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano" e di sentire in ogni momento i creditori (art. 161 L. Fall), il tutto in aggiunta agli obblighi informativi previsti con il decreto di concessione del termine e ferma la possibilità per il Commissario, ove nominato, di attivare la procedura di cui all'art. 173 L. Fall. Cautele tutte capaci di neutralizzare l'effetto obiettivamente dilatorio della domanda di concordato con riserva e di farne emergere con tempestività i profili di abuso.

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che gli elementi allo stato disponibili non possano da soli ritenersi sufficienti per ravvisare l'abuso dello strumento concordatario, riducendosi di fatto *i)* all'elemento cronologico della tardiva presentazione della domanda rispetto all'udienza prefallimentare, *ii)* alla consistenza dell'insolvenza e *iii)* alla conoscenza della stessa da parte della debitrice, nonché *iv)* alle conseguenze della concessione del termine rispetto alle tempistiche per la prosecuzione del campionato e per l'iscrizione al nuovo. Richiamando interamente, in ordine ai primi tre elementi, quanto sin qui illustrato, in ordine all'ultimo elemento appare opportuno sottolineare come, in disparte quanto già rilevato in ordine ad una non più ammissibile valutazione del Tribunale della convenienza economica del concordato preventivo rispetto al fallimento, il proponente può sciogliere la riserva non solo completando la domanda di concordato ma anche proponendo un accordo di ristrutturazione dei debiti così come può rinunciare al termine concessogli. Per le ragioni testé richiamate neppure consente di giungere a diversa conclusione quanto dedotto dai dipendenti tesserati con lettera inviata al Giudice Delegato in data 15 aprile 2021, con cui è stata denunciata l'ingente esposizione debitoria della società nei loro confronti.

A tali considerazioni si aggiunga, poi, che neanche dagli atti acquisiti all'esito dell'istruttoria prefallimentare sono emersi ulteriori elementi palesemente indicativi dell'abuso dello strumento concordatario, dovendosi peraltro osservare come l'elenco dei creditori depositato dalla proponente



correttamente includa non solo i crediti vantati dall'Erario e dall'INPS ma financo i crediti dei ricorrenti per la dichiarazione di fallimento.

Ritenuto che, pertanto, il termine concedibile per depositare proposta, piano e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. è pari a **giorni sessanta** e non il più lungo termine richiesto dalla ricorrente;

Considerato che all'istanza risultano allegati: *i)* la visura camerale della S.S. SAMBENEDETTESE S.r.l.; *ii)* la delibera dell'organo amministrativo della S.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. del 13 aprile 2021 di autorizzazione alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in esame; *iii)* l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti; *ii)* i bilanci dell'ultimo triennio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. “[...] *Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma [...]*”;

Ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta nonché alla luce delle circostanze dedotte in sede di udienza prefallimentare, si ritiene opportuna sia la nomina di due commissari giudiziali ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura sia la previsione di specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi future di abuso del diritto e di garantire la massima e tempestiva informazione del ceto creditorio;

Ritenuto che i due commissari giudiziali vanno designati per la loro riconosciuta esperienza e per la completezza delle rispettive competenze professionali (acquisite anche in relazione allo specifico settore in cui opera la proponente) e che, conseguentemente, la debitrice dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all'organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta, da intendersi suddivisa per la quota di un mezzo (1/2) in favore di ciascun professionista, trova giustificazione normativa in base ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a mente del quale “*Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato*”.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6, 7, 8 e 10, L.F.;

CONCEDE



alla società ricorrente termine di **giorni sessanta**, a decorrere dalla pubblicazione della domanda sul Registro delle Imprese, per depositare in Cancelleria la proposta definitiva di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA

quali Commissari giudiziali **dott. Franco Zazzetta** con studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Sicilia n. 1 (tel. 073585855) e il **dott. Massimiliano Pulcini** con studio in Ascoli Piceno (AP), viale Benedetto Croce n. 44 (tel. 073647506) i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

DISPONE

che la ricorrente:

- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di otto giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 25.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari Giudiziali e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento sino all'apertura della procedura concordataria, invitando i Commissari a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;
- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di 10 giorni** dalla ricezione del presente decreto, e **successivamente ogni 15 giorni**, depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una **COPIA** ai Commissari Giudiziali i quali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione di uno degli obblighi di legge.

AVVISA

la ricorrente che:



- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Ascoli Piceno, 16 aprile 2021

IL GIUDICE Rel.-Est.

Dott.ssa Francesca Calagna

Francesca Calagna



IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Cirillo

L. Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Adriana Cavoletti

Adriana Cavoletti

